

Cambia il codice della strada

a cura dello Studio Legale Mordiglia* - **Marco Lenti** e **Nicola Nardi**

È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge 10 agosto 2023, n.103, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. In particolare, la nuova legge ha modificato il secondo comma dell'art. 84 stabilendo che: "E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'UE, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro". Con tale disposizione il legislatore ha eliminato il vincolo che imponeva all'impresa di trasporti stabilita nell'UE di utilizzare automezzi presi in locazione senza conducente purché immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di provenienza dell'impresa stessa. Inoltre il decreto legge 69/2023 e la legge 103/2023 hanno introdotto modifiche anche al terzo comma dell'art. 84 che oggi prevede che: "L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del parlamento europeo e del consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate".

Con tale modifica il legislatore ha eliminato il vincolo che imponeva alle imprese di autotrasporto nazionali di prendere in locazione mezzi di proprietà di altre imprese di autotrasporto nazionali e ha introdotto la possibilità di prendere in locazione mezzi di proprietà di imprese stabilite nell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che esse siano a loro volta imprese di autotrasporto. La combinazione delle due disposizioni consente dunque alle imprese di trasporto nazionali di eseguire attività di trasporto (nazionale o internazionale) con mezzi presi in locazione da al-



tre imprese stabilite nell'UE, non necessariamente imprese di autotrasporto, e tali mezzi possono essere immatricolati o messi in circolazione in conformità alla legge di un qualsiasi Stato membro dell'UE medesima, e non solo dunque la legge dello Stato membro ove sia stabilita l'impresa locatrice. La legge impone però alcune condizioni imposte al noleggio di mezzi pesanti. La prima condizione è che il veicolo sia noleggiato senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa locatrice e riguardante il personale di guida: il locatore, dunque, non può fornire il noleggio del veicolo e contestualmente il personale di guida attraverso un contratto di servizi (tale condizione era presente anche nel vigore del vecchio testo); la seconda è che il veicolo deve essere usato esclusivamente dall'impresa che lo prende a nolo per la sola durata della locazione e deve essere guidato da suo personale dipendente. Infine la legge impone che il contratto di locazione, o suo estratto autentico, sia conservato a bordo del veicolo. La riforma, che incide profondamente sul regime della locazione dei mezzi pesanti, non modifica però la disciplina del traino di rimorchi e semirimorchi, che rimane regolata dall'art. 41, 3° comma della legge 298/74. ■

* Studio legale Mordiglia
20121 Milano – via Agnello 6/1
Tel. 02 36576390
16121 Genova – Via XX Settembre, 14/17
Tel. 010586841 – mail: mail@mordiglia.it www.mordiglia.it